

GENERALI PREMIUM CLUB

Assicurazione a premi ricorrenti e premi unici aggiuntivi con capitale in parte rivalutabile e in parte collegato a fondi interni

Mod. GVGPRECL - ed. 06/19

Condizioni di assicurazione

I testi delle condizioni di assicurazione sono stati realizzati con l'obiettivo di facilitarne la lettura e la consultazione utilizzando un linguaggio il più possibile semplice e di utilizzo comune. Il testo è stato corredato di alcuni esempi pratici per facilitare la comprensione

Data ultimo aggiornamento: 03/06/2019



Pagina lasciata intenzionalmente libera

DEFINIZIONI

Definiamo i principali termini utilizzati:

Annualità assicurativa	La prima annualità assicurativa è il periodo tra la data di decorrenza e la prima ricorrenza annuale. Per le annualità assicurative successive è il periodo che intercorre tra due consecutive ricorrenze annuali del contratto.
Annualità di premio	Importo di premio versato dal contraente per ogni annualità assicurativa con le modalità di frazionamento prescelte.
Assicurato	Persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: i suoi dati anagrafici e gli eventi che si verificano durante la sua vita determinano il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
Beneficiario	Persona fisica o giuridica a cui sono pagate da Generali Italia le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
Contraente	Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al versamento del relativo premio.
Data di decorrenza	Data indicata in polizza, come data di inizio per il calcolo delle prestazioni contrattuali.
Fondi interni	Fondi di investimento appositamente creati da Generali Italia in funzione di prodotti di investimento assicurativi le cui prestazioni variano a seconda dell'andamento degli strumenti finanziari compresi nei fondi.
Gestione separata GESAV	Portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti da Generali Italia, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni del contratto.
IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
Polizza	Documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio	Importo che il contraente versa a Generali Italia.
Proposta di assicurazione	Documento o modulo firmato dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta a Generali Italia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Quota	Unità di misura utilizzata per esprimere la parte delle prestazioni del contratto collegata a fondi interni.
Recesso	Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Ricorrenza annuale del contratto	Anniversario della data di decorrenza
Valore complessivo netto del fondo interno	Valore ottenuto sommando le attività presenti nel fondo interno (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).
Valore unitario della quota	Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del fondo interno, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al fondo interno alla stessa data.



Pagina lasciata intenzionalmente libera

Premessa

GENERALI PREMIUM CLUB è riservato a tutti i contraenti che desiderino reinvestire l'importo pagato da Generali Italia a titolo di:

- prestazione in caso di decesso o prestazione a scadenza in forma di capitale di un precedente contratto di assicurazione sulla vita, sottoscritto con la Generali Italia, oppure
- riscatto totale di un contratto sul quale sia stata esercitata l'opzione di differimento automatico della scadenza

a condizione che non siano trascorsi più di sei mesi dalla data di pagamento degli importi di cui sopra e non più di dodici mesi dalla data di scadenza.

QUALI SONO LE PRESTAZIONI? QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

Art. 1 Oggetto del contratto

GENERALI PREMIUM CLUB prevede un'**assicurazione principale** per la quale, a fronte dei premi versati dal contraente (→ [Definizioni](#)), Generali Italia paga al beneficiario (→ [Definizioni](#)), in caso di scadenza del contratto o in caso di decesso dell'assicurato (→ [Definizioni](#)) prima della scadenza, prestazioni in euro determinate in parte sulla base della rivalutazione della somma investita in gestione separata e in parte sulla base dell'andamento del valore delle quote di determinati fondi interni (→ [Definizioni](#)).

La prestazione in caso di decesso è integrata con **assicurazioni complementari**.

Assicurazione principale

Art. 2 Premi e loro investimento

Il contratto prevede il versamento di:

- un **premio unico iniziale**, che viene interamente investito, al netto dei costi (→ art. 22), nella gestione separata GESAV
- un **piano di premi ricorrenti**, che vengono investiti, al netto dei costi sotto elencati e della parte relativa alle assicurazioni complementari:
 - 10% nella gestione separata GESAV (→ [Definizioni](#))
 - 90% in fondi interni a scelta del contraente
- eventuali **premi unici aggiuntivi**, che vengono investiti, al netto dei costi, analogamente ai premi ricorrenti.

Generali Italia può **non consentire il versamento di premi unici aggiuntivi e dei successivi premi ricorrenti**. In quest'ultimo caso sarà fornita informazione scritta al contraente, senza applicazione delle penalità previste in caso di interruzione del piano di versamenti.

La parte di ogni premio investita nella gestione separata va a costituire il **capitale assicurato**. Tale importo viene indicato in polizza (→ [Definizioni](#)) relativamente al primo premio.

Reindirizzamento: trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto, il contraente può chiedere di modificare i fondi interni di destinazione dei premi ricorrenti successivi, mediante comunicazione scritta da inviare almeno sessanta giorni prima della ricorrenza annuale (→ [Definizioni](#)).

Art. 3 Prestazioni e garanzie

Le prestazioni previste dal contratto consistono nel pagamento:

- in **caso di vita** dell'assicurato, di un capitale corrispondente al valore del contratto (→ art. 4) alla data della scadenza contrattuale, maggiorato per la parte relativa ai premi ricorrenti di un bonus percentuale (a condizione che i premi ricorrenti siano stati regolarmente versati) applicato al capitale assicurato, e al numero di quote assicurate, pari a:
 - 1% per una durata contrattuale da 10 a 14 anni
 - 1,5% per una durata da 15 a 19 anni
 - 2% per una durata pari a 20 anni
- in **caso di decesso** dell'assicurato prima della scadenza, di un capitale corrispondente al valore del contratto (→ art. 4) alla data del decesso, sommato a un incremento dell'1% sia sul valore in gestione separata (senza applicazione della garanzia) sia sul valore in quote di fondi interni.

Solo la componente in gestione separata è coperta da **garanzia** di restituzione di un importo minimo, per cui la prestazione non può essere inferiore al capitale assicurato (→ art. 2), oltre al bonus. La garanzia **non opera** per la componente in quote.

Esempio

Si ipotizza una durata contrattuale pari a 20 anni.

A fronte di un capitale assicurato iniziale in gestione separata pari a €1000, il capitale a scadenza in gestione separata minimo è pari a €1000; a tale importo viene applicato il bonus pari al 2%, pertanto Generali Italia paga €1.020.

A fronte di un controvalore iniziale in quote pari a € 1.000, se il controvalore delle quote a scadenza è pari a € 990, con l'applicazione del bonus pari al 2%, Generali Italia paga €1.009,8.

Incremento del capitale assicurato iniziale a seguito del reinvestimento

Nel caso in cui il contraente non abbia esercitato l'opzione di differimento automatico della scadenza sul contratto la cui prestazione a scadenza è reinvestita, il capitale assicurato iniziale si compone anche di un incremento calcolato sul premio netto versato, con il limite massimo dell'importo pagato da Generali Italia sul precedente contratto di assicurazione sulla vita collegato.

Tale incremento, pari alla rivalutazione del periodo intercorrente tra le date di scadenza del contratto precedente e di sottoscrizione di questo contratto, è riconosciuto a condizione che la conclusione dello stesso avvenga entro un anno dalla data di scadenza del precedente contratto di assicurazione sulla vita, ed entro dieci giorni dalla data di pagamento dello stesso.

Tale incremento è riconosciuto altresì qualora sul contratto precedente il contraente abbia esercitato, su contratti che non prevedono la rivalutazione della prestazione fino alla data di riscatto, l'opzione di differimento automatico della scadenza: in questo caso il periodo di cui sopra deve intendersi compreso tra la data di ultima ricorrenza annuale del differimento e la data di decorrenza del nuovo contratto. L'incremento, indicato in polizza, è calcolato sulla base del rendimento conseguito dalla gestione separata cui è collegato il contratto stesso con le modalità stabilite nella clausola di rivalutazione (→ art. 5).

I premi unici aggiuntivi (per la parte investita in gestione separata) incrementano il capitale assicurato.

In caso di pagamento parziale (riscatto parziale → art. 25) o di riduzione (→ art. 23), il capitale assicurato è riproporzionato.

Per la prestazione in caso di decesso, se il premio ricorrente è versato con rateazione non annuale, il capitale assicurato relativo all'annualità di premio in corso di versamento al momento del decesso è riproporzionato sulla base delle rate di premio effettivamente versate.

Art. 4 Valore del contratto

Il **valore del contratto** varia nel tempo in base all'andamento degli strumenti finanziari in cui il premio è investito (gestione separata e fondi interni) ed è la somma di:

- a. valore in **gestione separata**: capitale investito in gestione separata, comprensivo anche della rivalutazione calcolata secondo la relativa clausola (→ art. 5),
- b. valore in **quote di fondi interni**: capitale investito in quote di fondi interni alla data di valutazione o di evento (ad es. scadenza, decesso, riscatto), pari al numero di quote a tale data moltiplicato per il valore unitario di ciascuna quota (→ [Definizioni](#)) nel giorno di riferimento (→ art. 7),
- c. eventuali **premi non ancora investiti** alla data di valutazione, al netto dei costi (→ art. 22).

Art. 5 Clausola di rivalutazione

GENERALI PREMIUM CLUB prevede la rivalutazione annuale dei capitali investiti in gestione separata, in base al rendimento della stessa gestione, secondo i criteri indicati di seguito e nel Regolamento disponibile su www.generali.it.

Misura annua di rivalutazione

È pari al rendimento della gestione separata diminuito di un valore trattenuto da Generali Italia, entrambi espressi in punti percentuali.

La misura annua di rivalutazione non può in ogni caso essere negativa.

Rendimento

Generali Italia dichiara ogni anno il rendimento della gestione separata, determinato come da regolamento. L'anno preso a base per il calcolo è dato dai 12 mesi che precedono il secondo mese anteriore alla ricorrenza annuale del contratto.

Esempio

Se il contratto è stato stipulato a gennaio 2019, alla ricorrenza di gennaio 2020 l'anno considerato va dal 1 novembre 2018 al 31 ottobre 2019.

Rivalutazione annuale

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto:

- i capitali assicurati alla ricorrenza annuale precedente, eventualmente riproporzionati per effetto di riscatti parziali (→ art. 25) o riduzione (→ art. 23), sono rivalutati come sopra;
- ogni capitale assicurato, determinato dal nuovo premio ricorrente e da eventuali premi aggiuntivi successivi alla ricorrenza annuale precedente ed eventualmente riproporzionato per effetto di riscatti parziali o riduzione, è rivalutato in relazione al periodo che intercorre tra la data di decorrenza (→ [Definizioni](#)) del premio e la ricorrenza annuale successiva.

Per il calcolo della prestazione in caso di decesso dell'assicurato, il capitale assicurato è rivalutato in relazione al periodo che intercorre tra l'ultima ricorrenza annuale e la data del decesso.

Nel caso di decesso dell'assicurato la misura di rivalutazione si calcola con il rendimento annuo conseguito nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della data di decesso.

Per il calcolo dell'eventuale importo che incrementa il capitale assicurato iniziale la misura di rivalutazione è applicata, in forma composta, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del contratto precedente, indicato nel relativo documento di polizza, e la data di decorrenza di questo contratto.

Qualora sul contratto precedente il contraente abbia esercitato l'opzione di differimento automatico della scadenza senza la rivalutazione della prestazione fino alla data di riscatto, la misura di rivalutazione è applicata, in forma composta, per il periodo intercorrente tra la data dell'ultimo rinnovo del differimento e la data di decorrenza di questo contratto.

Art. 6 Calcolo del numero di quote di fondi interni

Il numero di quote derivante da ciascun premio versato si calcola dividendo la parte di premio investita in quote, al netto dei diritti e dei costi (→ art. 22), per il valore unitario della quota nel giorno di riferimento (→ art. 7) relativo al versamento del premio.

Art. 7 Giorno di riferimento

La valorizzazione (calcolo del valore di ogni quota) è effettuata il venerdì di ogni settimana. Se il giorno di riferimento è festivo, la valorizzazione avviene il primo giorno lavorativo precedente.

Il giorno di riferimento è così determinato:

Premi: giorno di valorizzazione della settimana successiva al versamento del premio o all'entrata in vigore del contratto, se successiva¹.

In caso di versamento con addebito diretto SEPA (SDD): giorno di valorizzazione della settimana successiva all'ottavo giorno lavorativo bancario successivo alla data di addebito SEPA.

Scadenza: giorno di valorizzazione della settimana precedente alla scadenza del contratto, indipendentemente dal momento di richiesta di pagamento.

Decesso: giorno di valorizzazione della settimana successiva al ricevimento della richiesta di pagamento, con documentazione completa (→ art. 16).

Riscatto (→ art. 25); **recesso** (→ art. 21) (→ [Definizioni](#)); **cambio fondo (switch** → art. 9): giorno di valorizzazione della settimana successiva al ricevimento della richiesta.

Riattivazione: il giorno di riferimento coincide con il giorno di valorizzazione della settimana successiva alla data di versamento dei premi in arretrato.

Il valore delle quote è pubblicato ogni giorno sul sito www.generali.it.

¹ Data di versamento ed entrata in vigore sono definiti all'art. 20.

Servizi connessi all'assicurazione principale

Il contratto prevede:

- servizio di scelta fondi interni, attivato direttamente da Generali Italia (→ art. 8),
- servizio di cambio fondo (switch → art. 9), attivato **su richiesta** del contraente, per il quale sono previste commissioni (→ art. 22).

Art. 8 Servizio di scelta dei fondi interni

Il contraente sceglie uno o più fondi interni tra quelli offerti da Generali Italia per investire il 90% dei premi ricorrenti e dei premi unici aggiuntivi.

I fondi interni disponibili sono:

- A.G. Global Equity
- A.G. Euro Blue Chips
- A.G. Italian Equity
- A.G. Global Bond.

Art. 9 Servizio di cambio fondo (switch)

Dopo un anno dalla decorrenza del contratto, il contraente può scegliere di convertire, totalmente o parzialmente, il capitale investito da quote di un fondo interno in quote di un altro fondo interno. A tal fine deve presentare richiesta scritta presso l'agenzia cui è assegnato il contratto.

L'**importo** da convertire è pari al controvalore del numero delle quote del fondo interno di provenienza in base al **valore unitario** della quota di detto fondo nel giorno di riferimento (art. 7: giorno di valorizzazione della settimana successiva al ricevimento della richiesta), al netto della commissione di conversione (→ art. 22).

L'importo ottenuto a seguito della conversione viene diviso per il valore unitario delle quote dei fondi interni di destinazione nel giorno di riferimento di cui sopra.

La nuova composizione dei fondi, il numero delle quote e la relativa quotazione vengono riportati in apposita appendice.

I premi versati successivamente all'operazione di switch possono essere investiti nei fondi di destinazione previa richiesta.

Assicurazioni complementari

Art. 10 Assicurazioni complementari e norme comuni

All'assicurazione principale è abbinata l'assicurazione complementare **A.C.M.A. - I.S.**, che prevede una prestazione complementare in caso di morte accidentale, con raddoppio in caso di morte per incidente stradale.

I clienti iscritti al programma "Più Generali"² possono abbinare all'assicurazione principale, al posto dell'assicurazione A.C.M.A. - I.S., l'assicurazione complementare facoltativa **A.C.M.A. - I.S. Plus**, che prevede una prestazione complementare maggiorata.

L'assicurazione **facoltativa** opera solo se inserita in polizza.

Per le assicurazioni complementari valgono le seguenti **norme comuni**:

- Se alla scadenza l'assicurato è in vita o in caso di riscatto totale dell'assicurazione principale, tali assicurazioni si risolvono, non producono effetto e il relativo premio versato è acquisito da Generali Italia
- Non prevedono questionario sanitario, visite mediche o altri accertamenti.

Art. 11 Assicurazione complementare caso morte accidentale con raddoppio in caso di morte per incidente stradale (A.C.M.A. - I.S.)

Se l'assicurato decede prima dell'estinzione della assicurazione complementare, **in conseguenza diretta ed esclusiva di lesioni oggettivamente constatabili per cause accidentali esterne**, Generali Italia paga il capitale assicurato al beneficiario.

Questo capitale è raddoppiato se il decesso avviene per infortunio causato da **incidente stradale**.

Il capitale assicurato è pari a 30.000 euro. In caso di incidente stradale, il capitale è pari a 60.000 euro.

² I termini e le condizioni d'uso del programma di fedeltà "Più Generali" sono disponibili sul sito www.generali.it.

Art. 12 Assicurazione complementare caso morte accidentale con raddoppio in caso di morte per incidente stradale (A.C.M.A. - I.S. Plus)

Al momento della sottoscrizione del contratto, i **clienti iscritti al programma di fedeltà "Più Generali"**³ possono stipulare, al posto dell'assicurazione A.C.M.A. - I.S., l'assicurazione complementare A.C.M.A. - I.S. Plus, che prevede una **maggiorazione della prestazione** complementare.

Il capitale assicurato è pari a 45.000 euro. In caso di incidente stradale, il capitale è pari a € 90.000.

CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 13 Persone non assicurabili

Assicurazione principale

Non sono assicurabili le persone che alla sottoscrizione del contratto hanno un'età inferiore a 18 anni o almeno pari a 80 anni e 6 mesi e le persone che alla scadenza hanno un'età almeno pari a 90 anni e 6 mesi.

Assicurazioni complementari

Non sono assicurabili le persone che alla sottoscrizione del contratto hanno un'età inferiore a 18 anni o maggiore di 70 anni.

CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 14 Esclusioni e limitazioni

Assicurazione principale

L'assicurazione principale non prevede limitazioni/esclusioni.

Assicurazioni complementari (A.C.M.A. - I.S. e A.C.M.A. - I.S. Plus)

Esclusioni

È escluso dall'assicurazione il decesso dovuto a lesioni causate da:

- delitto doloso del contraente o del beneficiario
- partecipazione dell'assicurato a delitti dolosi
- partecipazione attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare, operazioni militari
- partecipazione non attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, o guerra civile, se
 - l'assicurato si trova già nel territorio interessato dagli atti di guerra e il decesso avviene dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità
 - al momento dell'arrivo dell'assicurato in un paese c'è una situazione di guerra o similari
- eventi causati da armi nucleari, incidenti nucleari o esposizione alle relative radiazioni
- guida di veicoli e natanti a motore senza patente specifica; è inclusa l'assicurazione se la patente è scaduta da non più di sei mesi
- incidenti di volo se l'assicurato è a bordo di mezzi non autorizzati al volo o con pilota senza specifico brevetto
- intossicazione provocata da assunzione di bevande alcoliche, dall'uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti, dall'abuso di farmaci
- svolgimento di attività sportiva dilettantistica diversa da:
 - calcio, rugby, hockey, ciclismo, tutte senza partecipare a gare e tornei
 - sci, tennis, caccia, pesca, nuoto, escursionismo alpino, jogging, baseball, pallacanestro, cricket, golf, squash, pallavolo, bocce
- svolgimento di attività professionale diversa da: libero professionista, titolare d'azienda, commerciante o negoziante, militare (che non naviga né vola), albergatore o operatore turistico, pensionato, benestante o studente, casalinga, insegnante, ministro del culto, dirigente, impiegato, agricoltore, autista senza guida di autocarri oltre 3,5 t. di portata, artigiano o operaio senza uso di macchine o accesso a tetti, a impalcature, a pozzi e a miniere, fabbro, falegname, lavoratore edile con qualifica di sorvegliante, capomastro, capo operaio, chimico (tecnico laureato) addetto alla fabbricazione di materie non esplosive e, quando svolgono mansioni amministrative, membri di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili Urbani
- contaminazione nucleare o chimica, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni
- malaria, avvelenamenti, infezioni non causate esclusivamente dalle lesioni subite in occasione dell'infortunio
- interventi chirurgici e trattamenti non resi necessari dalle lesioni stesse

³ V. nota 2.

Limitazioni

L'assicurazione non opera se:

- le lesioni hanno influito su condizioni fisiche o patologiche dell'assicurato, precedenti o sopraggiunte, o sulla loro evoluzione;
- il decesso avviene dopo un anno dalle lesioni.

CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Art. 15 Dichiarazioni

Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere **veritiere, esatte e complete**.

Se l'età dell'assicurato è indicata in modo non esatto, premi e prestazioni possono essere rettificati.

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o della sede in Italia fatta dal contraente al momento della sottoscrizione.

Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Generali Italia lo spostamento di residenza, di domicilio o di sede in un altro stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Generali Italia, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

Il contraente deve compilare e firmare le sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S., per la raccolta di informazioni sulla sua eventuale cittadinanza americana o residenza fiscale estera.

Nel corso della durata del contratto il contraente deve comunicare a Generali Italia, al più presto e in forma scritta, ogni cambiamento che incida sulle informazioni fornite.

Generali Italia comunque, a norma di legge, verifica eventuali variazioni relative alle sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S. anche al fine di effettuare eventuali comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 16 Richieste di pagamento a Generali Italia

Tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta a Generali Italia⁴ o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, accompagnate da:

- documenti necessari per verificare l'obbligo di pagamento e per individuare gli aventi diritto (contraente in caso di riscatto; beneficiari per il caso di decesso dell'assicurato e beneficiari per il caso di vita dell'assicurato stesso alla scadenza)
- documento di identità e codice fiscale del richiedente (se non già presentati o scaduti).

Le informazioni per la redazione delle richieste si possono trovare su www.generali.it e presso le agenzie.

Documenti necessari **in caso di vita dell'assicurato a scadenza e in caso di riscatto**:

- certificato di esistenza in vita dell'assicurato, se non coincide con il contraente
- altra documentazione se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie.

Documenti necessari per **pagamenti per decesso dell'assicurato**:

- certificato di morte
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà⁵, da cui risulti:
 - se il contraente, quando è anche assicurato, ha lasciato o meno testamento
 - che il testamento pubblicato è l'ultimo, è valido e non è stato impugnato
 - l'indicazione degli eredi legittimi e testamentari del contraente, se i beneficiari in caso di decesso sono indicati in modo generico
- copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico
- **per le assicurazioni complementari**: relazione del medico curante sulle cause e circostanze del decesso e sulle condizioni di salute dell'assicurato⁶ e ulteriore documentazione eventualmente richiesta da Generali Italia se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie, come per esempio:

⁴ La comunicazione va inviata a Generali Italia S.p.A., Via Marocchessa n. 14, 31021 Mogliano Veneto (TV).

⁵ Redatta in conformità all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale.

⁶ È possibile utilizzare un modulo messo a disposizione da Generali Italia.

- cartelle cliniche di ricoveri per un periodo compatibile con il normale decorso della patologia rilevata dal medico curante
- esami clinici e/o strumentali
- verbale del Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria (es. 118)
- verbale dell'autopsia se eseguita
- verbale dell'autorità competente giunta sul luogo dell'evento e, in caso di procedimento penale, copia degli atti più significativi

Generali Italia esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa; dopo tale termine sono dovuti gli interessi legali.

QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 17 Piano di versamento dei premi

GENERALI PREMIUM CLUB prevede il versamento di:

- un premio unico iniziale
- una successione di premi ricorrenti relativi all'assicurazione principale, da versare annualmente fino alla scadenza del contratto o fino alla data di decesso dell'assicurato, se precede la scadenza
- una successione di premi annui relativi alle assicurazioni complementari, da versare alle stesse scadenze previste per i premi ricorrenti.

La prima annualità di premio (→ [Definizioni](#)), anche se frazionata in più rate, è **dovuta per intero**.

In tutti i casi viene rilasciata quietanza dell'avvenuto versamento, con la sola eccezione dei versamenti a mezzo di addebito diretto SEPA (SDD), per i quali farà fede la comunicazione che il contraente riceve dalla banca circa l'addebito effettuato in favore di Generali Italia. I versamenti effettuati sono riportati anche nell'estratto conto annuale del periodo di riferimento.

Premi ricorrenti dell'assicurazione principale:

- i premi successivi al primo sono crescenti in base ad una percentuale pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, determinata in base al rapporto, diminuito di una unità, tra l'indice del terzo mese antecedente la scadenza di ciascun premio e quello dello stesso mese dell'anno solare precedente;

Esempio

Per calcolare la percentuale di crescita da applicare al premio del mese di gennaio 2019 si considerano l'indice ISTAT del mese di ottobre 2018 (102,4) e l'indice ISTAT del mese di ottobre 2017 (100,9). La crescita del premio, pari a 1,5%, viene così determinata:

$$\frac{102,4}{100,9} - 1 = \frac{102,4 - 100,9}{100,9} = 1,5\%$$

- se da un anno solare al successivo l'indice diminuisce, la percentuale è convenzionalmente posta uguale a zero;
- il contraente può chiedere per iscritto, almeno 30 giorni prima della ricorrenza annuale del contratto (→ [Definizioni](#)), in luogo dell'aumento del premio sopra descritto, di mantenere costante l'importo dei premi successivi al primo o di aumentarlo in base a una percentuale prestabilita del premio del primo anno;
- a partire dalla sesta annualità, una sola volta ogni 5 anni e a condizione che i premi siano regolarmente corrisposti, il contraente può richiedere, almeno 3 mesi prima della ricorrenza annuale del contratto, che i successivi premi ricorrenti siano costanti e pari ad un importo minore o maggiore rispetto al premio ricorrente iniziale di una percentuale pari al massimo a:
 - 25% per richieste effettuate dal sesto al decimo anno;
 - 50% per richieste effettuate dall'undicesimo al quindicesimo anno;
 - 100% per richieste effettuate dal sedicesimo al ventesimo anno, con un minimo di € 50 di premio ricorrente, ferma la possibilità di riduzione del contratto (→ art. 23);
- le annualità di premio sono versate nella rateazione scelta dal contraente alla sottoscrizione del contratto, fermo restando che la rata minima deve essere pari a €150, al netto dei diritti; la rateazione è modificabile nel corso del contratto con richiesta scritta effettuata almeno 3 mesi prima della ricorrenza annuale del contratto a partire dalla quale si desidera il cambio di rateazione. Non sono previste addizionali di frazionamento;
- ad ogni rata di premio ricorrente corrispondono un capitale assicurato iniziale e un numero di quote assicurate.

I premi annui delle assicurazioni complementari A.C.M.A. - I.S. e A.C.M.A. - I.S. Plus sono costanti e pari a 45 euro. Tali premi non sono dovuti:

- dopo la scadenza della relativa assicurazione;
- in caso di richiesta di interruzione dell'assicurazione da parte del contraente, dopo la quinta annualità;
- in ogni caso a partire dalla ricorrenza annuale successiva o coincidente al compimento dei 74 anni dell'assicurato.

Art. 18 Limiti e mezzi di versamento del premio

Premio complessivo alla conclusione del contratto: importo minimo € 2.200.

Premio unico iniziale e premi unici aggiuntivi: importo minimo € 1.000;

Premio complessivo: importo massimo 250.000 euro.

La somma del premio ricorrente iniziale e del premio annuo relativo all'assicurazione complementare deve essere compresa tra € 1.200,00 e € 10.000,00.

Gli importi sopra riportati si intendono tutti al netto dei diritti (→ art. 22).

I premi possono essere versati all'agenzia di riferimento oppure a Generali Italia.

I versamenti per:

- frazionamenti quadrimestrali, trimestrali, bimestrali e mensili per premi ricorrenti di importo annuo compreso tra € 1.800,00 e € 4.999,99
- premi ricorrenti di importo annuo compreso tra € 1.200,00 e € 1.799,99 con qualsiasi frazionamento

possono avvenire esclusivamente con la seguente modalità:

- con autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (Sepa Direct Debit); in caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD il contraente si impegna a darne immediata comunicazione a Generali Italia.

In tutti gli altri casi, i versamenti possono avvenire anche con:

- P.O.S. o, ove disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;
- bollettino postale intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato⁷;
- assegno circolare intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità;
- assegno bancario o postale⁸ intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità;
- bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario⁹;
- altre modalità offerte dal servizio bancario o postale;
- impiego di importi di altre polizze pagati in pari data da Generali Italia.

Non è possibile versare i premi in contanti.

I premi delle assicurazioni complementari devono essere versati insieme e con le stesse modalità previste per l'assicurazione principale

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 19 Durata

Assicurazione principale

Il contratto ha una durata minima di 10 anni e massima di 20 anni.

Assicurazioni complementari A.C.M.A. - I.S. e A.C.M.A. - I.S. Plus

La durata delle assicurazioni complementari coincide con quella dell'assicurazione principale, salva l'estinzione dell'assicurazione complementare nei seguenti casi:

- sospensione del versamento dei relativi premi o dei premi dell'assicurazione principale;
- a partire dalla ricorrenza annuale successiva o coincidente al compimento del 74° anno di età dell'assicurato;
- richiesta scritta del contraente di interruzione del versamento dei premi, a condizione che siano trascorsi 5 anni dall'attivazione dell'assicurazione.

⁷ Si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell'art. 117 "Separazione patrimoniale" del D.Lgs. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell'articolo 63 "Obbligo di separazione patrimoniale" del Regolamento Ivass 40/2018, che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

⁸ In relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il versamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

⁹ Vedi nota 7.

In ogni caso il contratto si estingue con il decesso dell'Assicurato prima della scadenza. Eventuali operazioni (es. versamento di premi) successive al decesso sono nulle.

Art. 20 Conclusione, entrata in vigore del contratto

Conclusione

Il contratto è concluso quando Generali Italia ha rilasciato la polizza al contraente o gli ha inviato assenso scritto alla proposta di assicurazione (→ [Definizioni](#)).

Entrata in vigore

Il contratto entra in vigore, se è stato versato il premio, alle ore 24 della data di decorrenza indicata in polizza, coincidente o successiva a quella di conclusione del contratto.

Se il premio è versato dopo questa data, il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento.

Se il versamento è effettuato con P.O.S., assegno o bonifico bancario, il premio si intende versato nel giorno di effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o sul conto dedicato dell'intermediario.

Se il versamento è effettuato con bollettino di conto corrente postale, il premio si intende versato nel giorno della data apposta dall'ufficio postale.

Se il versamento è effettuato con addebito diretto SEPA (SDD), i premi si intendono versati, salvo il buon fine degli addebiti, nel giorno indicato in polizza per il versamento sia della prima rata di premio che di quelle successive.

COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?

Art. 21 Recesso

Il contraente può recedere **entro trenta giorni** dalla conclusione del contratto, inviando una lettera raccomandata a Generali Italia¹⁰ o all'agenzia alla quale è assegnato il contratto.

Dalla data di ricevimento della lettera raccomandata, il contraente e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale.

Generali Italia rimborsa al contraente il premio, al netto della parte relativa al rischio corso per il periodo nel quale il contratto ha avuto effetto.

Per la parte espressa in quote se la richiesta di recesso avviene dopo il secondo giorno antecedente il giorno di valorizzazione, viene restituito il controvalore del numero di quote assicurate, aggiunti i caricamenti applicati alla parte di premio espressa in quote (il controvalore è calcolato sulla base del valore unitario della quota nel giorno di riferimento, definito all'art. 10, sia in caso di andamento decrescente sia in caso di andamento crescente del fondo).

Generali Italia trattiene inoltre le spese di emissione del contratto, indicate nella proposta e nella polizza, nonché le imposte.

Il rimborso avviene entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di recesso, previa consegna dell'originale del contratto, con le eventuali appendici.

QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

Art. 22 Costi

Costi sul premio dell'assicurazione principale

Diritti di emissione	10,00 euro 5,00 euro (riservato ai clienti iscritti al programma Più Generali)	
Diritti di quietanza	0,50 euro per pagamenti tramite SDD 3,00 euro negli altri casi	per ogni rata di premio successiva alla prima
	3,00 euro	per ogni versamento di premio unico aggiuntivo

¹⁰ Vedi nota 4.

Costi percentuali	0%	sul premio unico iniziale
	6,50%	sul premio ricorrente: per le prime cinque annualità
	4,50%	per le annualità dalla sesta alla decima
	1,00%	per le annualità successive
	1,00%	sui premi unici aggiuntivi

Costi sui premi delle assicurazioni complementari

Caricamenti gravanti sul premio relativo alla copertura A.C.M.A. - I.S. e A.C.M.A. - I.S Plus	
costi percentuali	12,0%

Costi di riduzione

Se sono state interamente versate almeno le prime 3 annualità di premio, passati 30 giorni dalla prima rata di premio non versata, si applica una percentuale di riduzione sulla parte del contratto a premi ricorrenti, al valore in gestione separata e al valore in quote. Tale percentuale è determinata in base alle annualità già versate, come segue:

Annualità intere versate	3	4	da 5
Penale di riduzione	10%	5%	0%

Sulla componente a premio unico non è applicata alcuna penale.

Costi per Riscatto

Si applicano sul valore del contratto, oltre agli eventuali costi di riduzione sopra indicati, le seguenti penali, determinate in base al momento in cui è effettuata la richiesta di riscatto e al numero di premi ricorrenti interamente versati.

Se il riscatto è chiesto prima che siano trascorse 5 annualità:

- sulla parte del contratto a premi ricorrenti: 1% del valore in gestione separata e del valore in quote moltiplicato per ogni anno e/o frazione di anno mancante alla 10° ricorrenza annuale del contratto:

Anni mancanti al decimo	Costi per riscatto
8	8,00%
7	7,00%
6	6,00%

- sulla parte del contratto relativa al premio unico iniziale, nessuna penale.

Se il riscatto è chiesto tra la 5° e la 10° ricorrenza annuale:

- sulla parte del contratto a premi ricorrenti: sulla parte investita in gestione separata, valore trattenuto relativo all'ultima rivalutazione maggiorato dell'1% e sulla parte investita in fondi interni penale dell'1%;
- sulla parte del contratto relativa al premio unico iniziale, nessuna penale.

Se il riscatto è chiesto dopo la 10° ricorrenza annuale: nessuna penale.

Riscatto degli eventuali premi unici aggiuntivi:

- Se il riscatto avviene nei primi 5 anni dalla data di decorrenza di ciascun versamento: sulla parte investita in gestione separata, il valore trattenuto relativo all'ultima rivalutazione è maggiorato dell'1,5%; sulla parte investita in fondi interni la penale è dell'1,5%.
- Se il riscatto avviene trascorsi 5 anni dalla data di decorrenza di ciascun versamento: nessuna penale.

Esempio

Se il riscatto viene eseguito alla terza ricorrenza annuale del contratto:

per la componente a premio unico in gestione separata (premi unici aggiuntivi), ipotizzando un rendimento lordo della gestione separata del 4% ed un valore trattenuto base dell'1,5%, l'ultima rivalutazione attribuita è 2,5%, che, in seguito alla richiesta di riscatto, viene ulteriormente decurtata dell'1,5% ($2,5\% - 1,5\% = 1\%$);

per la componente a premio unico in quote (premi unici aggiuntivi), ad un valore in quote di 1000 euro, applicando la riduzione di 1,5 punti percentuali, corrisponde un valore di riscatto di 985 euro.

Costo per switch

Switch	
prima operazione di switch	gratuita
ogni successiva operazione di switch	60,00 euro

Valore trattenuto

È così determinato annualmente:

Valore trattenuto	
Per versamenti complessivi annui di premi ricorrenti (al netto dei diritti) e premi annui relativi alle assicurazioni complementari $\leq \text{€ } 24.999,99$	1,50%
Per versamenti complessivi annui di premi ricorrenti (al netto dei diritti) e premi annui relativi alle assicurazioni complementari $\geq \text{€ } 25.000,00$	1,40%
Se rendimento della gestione separata $\geq 4,10\%$ e $< 4,20\%$	+ 0,03%
Ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento (+ 0,10%)	+ 0,03%

Costi sui fondi interni

È a carico del fondo interno una commissione annua di gestione come di seguito indicata:

A.G. Global Equity	1,62%
A.G. Italian Equity	1,62%
A.G. Euro Blue Chips	1,50%
A.G. Global Bond	1,02%

La quota parte della commissione di gestione per il servizio di asset allocation degli OICR collegati e per l'amministrazione del contratto è pari al 90%.

A carico del fondo A.G. Global Equity è inoltre prevista una commissione di incentivo qualora la variazione percentuale del valore della quota del fondo all'ultima valorizzazione del mese rispetto all'ultima valorizzazione dello stesso mese dell'anno precedente risulti positiva e superiore alla variazione percentuale del parametro di riferimento (benchmark) registrata nello stesso periodo.

Tale commissione di incentivo è addebitata alla prima valorizzazione successiva, in misura pari al 2% della differenza tra la sopraindicata variazione percentuale del valore della quota del fondo e la sopraindicata variazione percentuale dell'indice di riferimento e si applica al valore complessivo del fondo (→ [Definizioni](#)) alla fine del mese precedente.

Esempio

Si suppone:

- performance annuale dell'indice di riferimento (benchmark) pari al 10%;
- performance fondo Global Equity pari al 12% (data dalla differenza positiva tra il valore quota a fine dicembre 2017 e il valore quota a fine dicembre 2016)
- extra rendimento del fondo rispetto all'indice e pari ai 2% ($12\% - 10\%$).

Ne deriva che la commissione di incentivo del fondo Global Equity ammonta allo 0,04%, cioè il 2% dei 2 punti di extra rendimento.

Di seguito si elencano gli altri costi sui fondi interni:

- oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività del fondo e ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- spese di amministrazione e custodia delle attività del fondo dovute alla banca depositaria;
- spese di pubblicazione del valore della quota;
- spese sostenute per l'attività svolta dalla società di revisione.

Gli oneri inerenti all'acquisizione ed alla dismissione delle attività del fondo non sono quantificabili a priori in quanto variabili.

Per maggiori dettagli si rinvia ai relativi regolamenti e rendiconti annuali disponibili su www.generali.it.

Costi sul rendimento della gestione separata

Somma dei premi ricorrenti (al netto dei diritti) e dei premi annui relativi alla copertura A.C.M.A. - I.S.	Valore trattenuto in punti percentuali assoluti sul rendimento della gestione separata
fino a € 24.999,99	1,50
da € 25.000,00	1,40

Intervallo di rendimento della gestione separata	Punti percentuali assoluti di incremento del valore trattenuto
pari o superiore al 4,10% ed inferiore 4,20%	0,03
pari o superiore al 4,20% ed inferiore 4,30%	0,06
...	...

Per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento di un decimo di punto percentuale, il valore trattenuto aumenta di 0,03 punti percentuali assoluti.

SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI? **SI** **NO**

Art. 23 Interruzione del piano di versamento dei premi e prestazione ridotta

Se non sono versate almeno le prime tre annualità di premio, passati 30 giorni dalla prima rata di premio non versata, i **premi ricorrenti versati sono acquisiti** da Generali Italia e il contratto resta in vigore esclusivamente per la parte derivante dal versamento del premio unico iniziale e di eventuali premi unici aggiuntivi; **l'assicurazione complementare si estingue**.

Se sono versate almeno le prime tre annualità di premio, passati 30 giorni dalla prima rata di premio non versata, il contratto resta in vigore per la **prestazione ridotta**, pari alla somma del valore in gestione separata ridotto e del valore in quote ridotto (→ art. 22).

Sulla componente a premio unico non è applicata alcuna penale.

Il **valore in gestione separata ridotto** è ottenuto applicando alla componente a premio ricorrente una riduzione percentuale (→ art. 22) alla somma dei capitali assicurati derivanti dai premi ricorrenti versati.

La percentuale di riduzione è applicata al capitale assicurato rivalutato fino alla ricorrenza annuale che precede la data di interruzione del piano di versamento dei premi. Per le rate di premio versate tra l'ultima ricorrenza annuale del contratto e la data di interruzione del piano di versamento dei premi non si applica la rivalutazione.

Il valore in gestione separata ridotto **si rivaluta**, come previsto dalla clausola di rivalutazione (→ art. 5), ad ogni ricorrenza annuale del contratto successiva alla data di interruzione del piano di versamento dei premi.

Il **valore in quote ridotto** è ottenuto riducendo della medesima percentuale il numero di quote relativo alla componente a premio ricorrente in vigore alla data di scadenza della prima rata di premio non versata e moltiplicando il numero ottenuto (relativo a ciascun fondo) per il valore della quota (del fondo stesso) nel giorno di riferimento (→ art. 7).

A giustificazione del mancato versamento del premio il contraente non può, in nessun caso, opporre che Generali Italia non gli ha inviato avvisi di scadenza né ha provveduto all'incasso a domicilio, anche se ciò è avvenuto per i premi precedenti.

Il contraente non può versare ulteriori premi unici aggiuntivi se i premi ricorrenti non sono stati regolarmente versati.

Art. 24 Ripresa del piano di versamento dei premi: riattivazione

Se il versamento dei premi è interrotto, il contratto può essere riattivato entro un anno dalla scadenza della prima rata non versata; tuttavia, trascorsi 6 mesi, la riattivazione può avvenire solo su espressa richiesta scritta del contraente e accettazione scritta di Generali Italia.

La riattivazione è possibile solo dopo che i premi arretrati sono stati versati, aumentati per la parte in gestione separata degli interessi calcolati con il tasso di riattivazione per il periodo intercorso tra la relativa data stabilita per il versamento di ogni premio arretrato e quella di riattivazione.

Il tasso di riattivazione è pari al rendimento annuo conseguito dalla gestione separata nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della data di riattivazione stessa e non può essere inferiore al tasso legale di interesse applicabile alla data di riattivazione.

Gli interessi di riattivazione non si applicano alla parte di premio destinata all'investimento in quote.

La riattivazione ripristina (con effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il versamento dell'ammontare dovuto) il capitale assicurato in gestione separata e il numero di quote e la garanzia in vigore alla data di scadenza della prima rata di premio non corrisposta.

Art. 25 Riscatto dell'assicurazione principale

Il contraente può chiedere il riscatto totale o parziale dell'assicurazione principale, inviando una comunicazione scritta a Generali Italia¹¹ o all'agenzia alla quale è assegnato il contratto.

Riscatto totale

Si può chiedere se:

- l'assicurato è ancora in vita;
- sono state versate almeno tre annualità per i premi ricorrenti.

Risolve il contratto e lo priva di ogni ulteriore effetto dalla data di richiesta.

Per i capitali assicurati relativi ai premi versati, rivalutati fino alla ricorrenza annuale del contratto che coincide con o precede la data di richiesta di riscatto, il valore di riscatto si determina applicando i costi previsti all'art. 22.

Per la componente in quote, il valore di riscatto è pari al prodotto tra il valore unitario della quota nel giorno di riferimento e il numero di quote assicurate, diminuito dei costi previsti all'art. 22.

Riscatto parziale

Si può chiedere se:

- l'assicurato è ancora in vita
- per la parte a premio unico, è trascorso almeno un anno dalla decorrenza e il contratto è in regola con il versamento dei premi ricorrenti
- per la parte a premio ricorrente, sono state versate interamente le prime tre annualità e l'importo richiesto eccede le disponibilità presenti nella gestione separata o nel fondo interno derivanti dai versamenti a premio unico.

L'importo di riscatto si ottiene applicando gli stessi criteri per il calcolo dell'importo di riscatto totale.

Si precisa tuttavia che, nel caso di frazionamento dell'annualità di premio, nel calcolo dell'importo di riscatto parziale non sono considerati i capitali assicurati e le eventuali quote assicurate relativi all'annualità di premio in corso di versamento.

Il contraente può richiedere di riscattare uno specifico fondo interno o gestione separata; il riscatto parziale si riferisce conseguentemente al numero di quote assicurate o ai capitali assicurati relativi al fondo o alla gestione oggetto della richiesta.

L'importo di riscatto e il valore del contratto che residua dopo il riscatto stesso non possono essere inferiori a €2.000.

A seguito dell'operazione di riscatto parziale, il contratto rimane in vigore per la prestazione residua e le garanzie ad essa collegate; tali informazioni sono comunicate con apposita appendice.

¹¹ V. nota 4.

I capitali residui investiti in gestione separata continuano a rivalutarsi annualmente come da clausola di rivalutazione (→ art. 5).

Per le assicurazioni complementari non sono previsti valori di riscatto e riduzione.

ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO

Art. 26 Beneficiario

Il contraente indica il beneficiario per il caso di vita dell'assicurato alla scadenza e per il caso di decesso precedente alla scadenza; può modificare l'indicazione in ogni momento, comunicandola in forma scritta a Generali Italia¹² o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, o per testamento.

L'indicazione non può essere modificata:

- dopo che contraente e beneficiario hanno dichiarato in forma scritta a Generali Italia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento scadenza o decesso, il beneficiario ha comunicato in forma scritta a Generali Italia di volersi avvalere del beneficio.

In questi casi ogni variazione che influisce sui diritti del beneficiario ne richiede l'assenso scritto.

Diritto proprio del beneficiario

Il beneficiario acquisisce un diritto proprio alle prestazioni dell'assicurazione¹³.

Quanto gli viene pagato a seguito del decesso dell'assicurato non rientra nell'asse ereditario.

Art. 27 Cessione, pegno e vincolo

Il contraente può cedere ad altri il contratto, darlo in pegno e vincolare le prestazioni. Questi atti sono efficaci nei confronti di Generali Italia solo con l'annotazione su apposita appendice.

In caso di pegno o vincolo, ogni operazione che riduce il valore del contratto (es. riscatto) richiede l'assenso scritto del pignoratario (chi beneficia del pegno) o vincolatario (chi beneficia del vincolo).

Art. 28 Non pignorabilità e non sequestrabilità

Nei limiti di legge¹⁴ le somme dovute da Generali Italia al contraente o al beneficiario non possono essere pignorate né sequestrate.

Art. 29 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 30 Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere esclusivamente quello della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del contraente o del beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente¹⁵. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:

Generali Italia S.p.A.
Via Marocchessa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)
e-mail:generali_mediazione@pec.generaligroup.com

¹² V. nota 4.

¹³ Art. 1920 del Codice civile.

¹⁴ Art. 1923 del Codice Civile.

¹⁵ Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 4.3.2010, così come modificato dalla Legge 9.8.2013 n. 98.

Art. 31 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

La presente polizza non sarà in alcun modo operante e Generali Italia non sarà tenuta ad erogare alcuna prestazione o comunque a considerare la stessa efficace nel caso in cui le condizioni di questa polizza, l'erogazione di una prestazione o l'operatività delle garanzie possano esporre Generali Italia a qualsiasi sanzione, proibizione o restrizione in base a quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite oppure da sanzioni economiche o del commercio, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o della Repubblica Italiana.

Sommario

Premessa	5
QUALI SONO LE PRESTAZIONI? QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?	5
Art. 1 Oggetto del contratto	5
Assicurazione principale	5
Art. 2 Premi e loro investimento	5
Art. 3 Prestazioni e garanzie	5
Art. 4 Valore del contratto	6
Art. 5 Clausola di rivalutazione	6
Art. 6 Calcolo del numero di quote di fondi interni	7
Art. 7 Giorno di riferimento	7
Servizi connessi all'assicurazione principale	8
Art. 8 Servizio di scelta dei fondi interni	8
Art. 9 Servizio di cambio fondo (switch)	8
Assicurazioni complementari	8
Art. 10 Assicurazioni complementari e norme comuni	8
Art. 11 Assicurazione complementare caso morte accidentale con raddoppio in caso di morte per incidente stradale (A.C.M.A. - I.S.)	8
Art. 12 Assicurazione complementare caso morte accidentale con raddoppio in caso di morte per incidente stradale (A.C.M.A. - I.S. Plus)	9
CHE COSA NON È ASSICURATO?	9
Art. 13 Persone non assicurabili	9
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	9
Art. 14 Esclusioni e limitazioni	9
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?	10
Art. 15 Dichiarazioni	10
Art. 16 Richieste di pagamento a Generali Italia	10
QUANDO E COME DEVO PAGARE?	11
Art. 17 Piano di versamento dei premi	11
Art. 18 Limiti e mezzi di versamento del premio	12
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	12
Art. 19 Durata	12
Art. 20 Conclusione, entrata in vigore del contratto	13
COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?	13
Art. 21 Recesso	13
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?	13
Art. 22 Costi	13
SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI? <input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO	16
Art. 23 Interruzione del piano di versamento dei premi e prestazione ridotta	16
Art. 24 Ripresa del piano di versamento dei premi: riattivazione	17
Art. 25 Riscatto dell'assicurazione principale	17
ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO	18
Art. 26 Beneficiario	18
Art. 27 Cessione, pegno e vincolo	18
Art. 28 Non pignorabilità e non sequestrabilità	18
Art. 29 Rinvio alle norme di legge	18
Art. 30 Foro competente	18



